

Decreta:

Art. 1

Fermo restando quant'altro disposto dal decreto 14 luglio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si dispone che per le navi da pesca di cui al comma 1 dell'art. 1 dello stesso decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione siciliana, ad eccezione di quelle iscritte nel compartimento marittimo di Mazara del Vallo (TP) abilitate esclusivamente alla pesca oltre le 20 miglia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca decorra per trenta giorni consecutivi dal 30 settembre 2011, in sintonia con il disposto di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato D.M. 14 luglio 2011.

Art. 2

Per quanto in premessa specificato, le unità da pesca iscritte nel compartimento marittimo di Mazara del Vallo (TP), abilitate esclusivamente alla pesca oltre le 20 miglia, effettueranno l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 10 agosto 2011. Le medesime unità non potranno, comunque, esercitare attività di pesca entro le 12 miglia dalla costa in tutti i compartimenti marittimi dell'Isola nel periodo individuato all'art. 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito telematico del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, assumendo valore legale dal momento del suo inserimento nello stesso sito ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

Palermo, 3 agosto 2011.

D'ANTRASSI

(2011.33.2563)100

DECRETO 24 agosto 2011.

Calendario venatorio 2011/2012.

**L'ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P.C.M. 7 maggio 2003 con il quale è stata inserita, "limitatamente alla popolazione di Sicilia", la lepre italica (*lepus corsicanus*) nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7 dell'8 maggio 2001, nel caso di modifiche dell'art. 18 della legge n. 157/1992, relativamente alle specie presenti nel territorio siciliano trovano attuazione nella Regione le norme relative all'elenco delle specie cacciabili;

Visto l'art. 20 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilan-

cio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie";

Vista la legge regionale n. 19 del 10 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 12/08/2011;

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge regionale (Disposizioni transitorie);

Vista la nota prot. n. 18788 del 22 marzo 2011, notificata a tutti i soggetti competenti in materia ambientale, con la quale è stata avviata la procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza del "Piano regionale-faunistico venatorio 2011/2016", in adempimento dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'avviso n. 30257 del 24 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 3 giugno 2011, con il quale il Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura rende noto di aver proceduto alla pubblicazione, nei siti web dell'Assessorato territorio e ambiente e dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, della seguente documentazione oggetto di consultazione: proposta di Piano faunistico-venatorio 2011/2016, Rapporto ambientale, Studio di incidenza e Questionario di consultazioni;

Vista la proposta di Piano regionale faunistico-venatorio 2011/2016, che costituirà unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2789/2010 che consente di includere, nella percentuale di territorio destinato alla protezione, aree in cui sia comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi e disposizioni;

Visto il proprio decreto n. 2694 del 18 agosto 2011 con il quale è stata verificata la quota del territorio agro-silvo-pastorale per ogni Provincia regionale (escluse le isole) e per le singole isole minori, destinato a protezione permanente e a protezione eventualmente inclusi i siti Natura 2000;

Considerato che la provincia di Ragusa, con la fascia di protezione della larghezza di 200 metri prevista lungo tutto il perimetro delle S.I.C. e Z.P.S. di competenza provinciale raggiunge la quota di protezione prevista (25%);

Considerato che la provincia di Agrigento, con la fascia di protezione della larghezza di 300 metri lungo tutto il perimetro delle S.I.C. e Z.P.S. di competenza provinciale raggiunge la quota di protezione prevista (25%);

Visto il D.R.S. n. 1375 dell'1 giugno 2011 con il quale è stato definito l'indice medio regionale di densità venatoria ed il decreto n. 2224 del 14 luglio 2011 con il quale è stato definito l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C.;

Visto il proprio decreto n. 2210 del 13 luglio 2011 con il quale è stato definito, per la stagione venatoria 2011/2012, l'indice massimo di densità venatoria per A.T.C.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE;

Considerato che, a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che, in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza

comunitaria (S.I.C.), n. 15 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il decreto A.R.T.A. del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 maggio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Considerato che, in adempimento all'obbligo di istituire Zone di protezione lungo le rotte di migrazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 157/1992, la Regione siciliana ha istituito 29 Zone di protezione speciale, che includono territori di tutte le isole minori, oltre ad avere anche istituito oasi di protezione e rifugio per la fauna selvatica e numerose aree protette tra parchi e riserve naturali;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.);

Visti i decreti di approvazione dei piani di gestione per i Siti Natura 2000 siciliani, emessi dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Vista la nota dell'A.R.T.A. del 10 marzo 2010, relativa a specifiche azioni atte alla conservazione della fauna e dei Siti Natura 2000;

Vista la "Guida per la stesura dei calendari venatori" ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 prodotta dall'I.S.P.R.A.;

Viste le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario venatorio 2011/2012, fornite dalle Unità operative periferiche del servizio 7°, Ripartizioni faunistico-venatorie, a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia, in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale (legge regionale n. 33/97, art. 8, punto 3);

Viste, altresì, le proposte aggiuntive delle Ripartizioni di Messina ed Enna, datate rispettivamente 13 giugno e 12 agosto 2011, con le quali vengono individuate delle aree di protezione;

Viste le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p) della sopra citata legge regionale n. 33/97, circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;

Visti i risultati dei censimenti degli uccelli acquatici delle zone umide della Sicilia e dei censimenti dei tesserini venatori relativi agli anni 2003-2004/2010-2011;

Visti i piani di azione per specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico elaborati e pubblicati dall'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) e dal M.A.T.T.M.;

Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che sottopone alle disposizioni del Calendario venatorio anche le zone del territorio regionale costituite in aziende faunistico-venatorie e in aziende agro-venatorie;

Visto il parere del Comitato regionale faunistico-venatorio del 16 agosto 2011;

Visto il parere dell'I.S.P.R.A., prot. n. 26709 del 10 agosto 2011, con il quale vengono fornite indicazioni in materia di specie cacciabili, nonché periodi e modalità di caccia;

Visto il decreto dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente n. 625 del 23 agosto 2011 riguardante la valutazione d'incidenza relativa alla stagione venatoria 2011/2012;

Considerato i limiti temporali del prelievo venatorio di ciascuna specie cacciabile, in adempimento all'art. 19 comma 1 bis della legge regionale n. 33/97, possono essere modificati in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche e, comunque nel rispetto del numero complessivo di giornate e dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'art. 18 della legge n. 157/92 ed altresì, in adempimento al Piano regionale faunistico-venatorio 2011-2016;

Considerato che il Coniglio selvatico, adottando una strategia di tipo "opportunistico" molto legata alla disponibilità trofica, correlata con le differenti fasi di sviluppo della vegetazione (Gibb et al., 1985), è una specie potenzialmente in grado di riprodursi tutto l'anno (Gibb e Williams, 1994), che i periodi di riproduzione variano in maniera notevole in funzione della latitudine, che in Sicilia, dove la specie raggiunge anche i 1800 metri slm, la stagione riproduttiva inizia già in autunno e si protrae fino all'inizio dell'estate (Fallico, 2000), che esistono differenze in relazione all'altitudine, con un ritardo fino ad un mese nelle zone più elevate dell'isola, che da recenti conteggi di Coniglio selvatico in aree campione (Lo Valvo et al., 2005; Lo Valvo et al., 2008) i valori di densità ottenuti risulterebbero nella norma se confrontati con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) sia su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001), che la specie non risulta minacciata sia a livello globale (IUCN, 2011) sia a livello locale, che un'anticipazione del prelievo, con una conseguente chiusura anticipata, viene considerata una misura di tutela per questo lagomorfo, evitando la sovrapposizione con il periodo di maggiore frequenza delle riproduzioni, si ritiene di poter modificare il periodo di prelievo attuando un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio a carico del coniglio selvatico;

Considerato che la migrazione post-riproduttiva della tortora comune inizia in Italia già nella terza decade di agosto e si esaurisce generalmente entro la fine di settembre, che anche in Sicilia, è una specie nidificante e migratrice, che giunge in Sicilia per la riproduzione in aprile-maggio e comincia ad abbandonare l'isola nel mese di settembre, che durante la migrazione di ritorno, agli spostamenti migratori della popolazione locale si aggiungono quelli dei soggetti di provenienza continentale, che in considerazione della latitudine in cui è collocata, la Sicilia è tardivamente interessata dalla migrazione autunnale delle popolazioni continentali, che un'anticipazione del prelievo inciderebbe prevalentemente sulla popolazione siciliana, ritenuta non minacciata e stabile (Massa, 1985; Lo Valvo et al., 1993; AA.VV., 2008) ed eviterebbe di incidere su quella parte di popolazione europea attualmente considerata in declino (Birdlife, 2004), che un'anticipazione eccessiva potrebbe, d'altro canto, causare danni alle popolazioni locali ancora in fase riproduttiva (dipendenza dei giovani), che, come indicato anche dall'I.S.P.R.A. il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo ad un'anticipazione del periodo venatorio;

Considerato che il colombaccio è una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria, che l'areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell'arco di un trentennio, una notevole espansione, passando da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993), al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), colonizzando anche alcune isole minori, che a livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011), che a livello europeo attualmente la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC) (Birdlife, 2004),

che questa specie è caratterizzata da un periodo riproduttivo particolarmente esteso, con una coda di dipendenza dei giovani che si può protrarre sino alla fine di ottobre, che in Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di agosto, con giovani ancora dipendenti dai genitori nella prima settimana di settembre, che la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" giudica tuttavia accettabile una sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui essa gode in Europa, che alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti migratori e/o svernanti, che la migrazione post-riproduttiva inizia a settembre e termina nel mese di novembre, con un picco collocabile nel mese di ottobre, con individui provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale, che a latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo, che un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio per questa specie, inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale e tutelerebbe la popolazione migratrice e/o svernante di provenienza extraregionale;

Considerato che, come per il colombaccio, il merlo è una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria, che l'areale siciliano di questa popolazione è stabile e molto esteso, con coperture del 93,3% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), del 93,6% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993) e del 90,6% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), con popolazioni numerose, che la specie non è ritenuta minacciata a livello globale (IUCN, 2011), che a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC) (Birdlife, 2004), che in Sicilia alla popolazione riproduttiva si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti migratori e/o svernanti, che a latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo, che un'anticipazione eccessiva potrebbe, d'altro canto, causare danni alle popolazioni locali ancora in fase riproduttiva (dipendenza dei giovani), che una parziale anticipazione del prelievo venatorio inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale, ritenuta in uno status più che ottimale, tutelando la popolazione migratrice e/o svernante;

Considerato, dai risultati dei censimenti degli uccelli acquatici condotti negli ultimi tre anni (cfr. anche Piano faunistico-venatorio 2011-2016) nelle zone umide dell'isola, sia in quelle soggette a divieto di caccia permanente (oasi e riserve naturali) sia in quelle dove è stato esercitato il prelievo venatorio, che l'anatra marmorizzata risulta sicuramente assente dalla metà del mese di ottobre, che la moretta tabaccata, oltre ad essere presente durante la migrazione autunnale, negli ultimi anni mostra una presenza anche durante il periodo di svernamento;

Ritenuto di poter consentire il prelievo venatorio della lepre italiana, con le limitazioni previste, in quanto la popolazione siciliana risulta in uno status di conservazione soddisfacente (Lo Valvo, 2007), che nelle province di Palermo (Lo Valvo et al., 2010a) e Messina (Bruno et al., 2010) le densità hanno mostrato valori compatibili con un prelievo limitato, che nella provincia di Siracusa è stato avviato un allevamento sperimentale di questa specie in cattività, con finalità scientifica di conoscenza della biologia riproduttiva della specie (Lo Valvo et al., 2010b), la cui importanza è stata riconosciuta dall'I.S.P.R.A. nel suo parere sulla procedura VAS del Piano Faunistico-venato-

rio 2011-2016 (prot. 0024731 del 26 luglio 2011), avviando quindi, come suggerito dall'ISPRA, una prassi gestionale fondata su elementi di conoscenza oggettivi;

Considerato che il calendario venatorio viene emanato in adempimento alla legge regionale n. 33/97 e ss.mm.ii. ed in aderenza alla proposta di Piano regionale faunistico-venatorio 2011/2016, che prevedono tra l'altro che il territorio agro-silvo pastorale di ogni provincia, per una quota del 25%, sia destinato a protezione;

Ravvisata la necessità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, specie, luoghi e capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico e degli ecosistemi;

Decreta:

Art. 1

L'annata venatoria 2011/2012 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A", parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione privata della caccia e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato "B", parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito web di pertinenza.

Palermo, 24 agosto 2011.

D'ANTRASSI

Allegati

- AA.VV., 2008: Atlante della biodiversità della Sicilia: Vertebrati terrestri. Studi & Ricerche Arpa Sicilia, Palermo, 6.
- BirdLife, 2004. Birds in Europe: Population Estimates, Trends and Conservation Status.-BirdLife International. 2004. BirdLife Conservation Series, no. 12. BirdLife International, Cambridge, United Kingdom, pp. 374.
- Bruno R., Scarfi K., Briante C., Tomasello P., Cannizzaro D., Florio T., Cefali F., Cefali C., 2010: Risultati di un programma di monitoraggio della Lepre italiana in provincia di Messina. Workshop nazionale sulla conservazione della lepre italiana: azioni locali per la strategia nazionale, Barbarano Romano 4 luglio 2010.
- Fallico A., 2000: Studio della riproduzione del coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758) in Sicilia. Tesi di laurea, Università di Catania.
- Gibb J.A., White A.J., Ward C.P., 1985: Population ecology of rabbits in the Wairarapa, New Zealand. N. Z. J. Ecol., 8: 55-82.
- Gibb J.A., Williams J.M., 1994: The rabbit in New Zealand. In: Thompson H. V. e C. M. King (Eds), The rabbit: the history and biology of a successful colonizer. Oxford University Press, Oxford e Londra: 158-204.
- IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species
- Lo Valvo M., 2007: Status di *Lepus corsicanus* in Sicilia, pp. 89-95. In: De Filippo G. et al. (a cura di), Conservazione di *Lepus corsicanus* De Winton e stato delle conoscenze. IGF Publ., Napoli. 180 pp.
- Lo Valvo M., La Scala A., Di Piazza L., Scalisi M., 2005: Analisi dei conteggi di pallottole fecali di coniglio selvatico, *Oryctolagus cuniculus*, nell'isola di Ustica (Sicilia). Atti V Congresso italiano di teriologia: 122.
- Lo Valvo M., La Scala A., Giacalone G., Ticali S., 2008: Conteggi di Coniglio selvatico, *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758), in aree campione in provincia di Palermo. Hystrix, It. J. Mamm. (n. s.) Supp. 2008 VI Congr. It. Teriologia: 47
- Lo Valvo M., Lillo F., Ticali S., 2010a: Conteggi di Lepre italiana e ruolo delle aree protette nella provincia di Palermo. Workshop nazionale sulla conservazione della lepre italiana: azioni locali per la strategia nazionale, Barbarano Romano 4 luglio 2010.

- Lo Valvo M., Mallia E., Galante G., 2010b: Nuovi dati sull'allevamento in cattività della lepre italiana in Sicilia. Workshop nazionale sulla conservazione della lepre italiana: azioni locali per la strategia nazionale, Barbarano Romano 4 luglio 2010.
- Lo Valvo M., Massa B., Sarà M., 1993: Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie del terzo millennio. *Naturalista sicil.*, 17 (suppl.): 1-376
- Massa B. (red.), 1985: *Atlas Faunae Siciliae. Aves. Naturalista sicil.*, 9 (n. speciale): 1-274.
- Meriggi A. 2001: Il coniglio selvatico. In: Prigioni C., Cantini M., Zilio A. (eds.), *Atlante dei mammiferi della Lombardia. Regione Lombardia*. 130-133.
- Siracusa A.M. e Caruso S., 2001: Frequenza della Volpe (*Vulpes vulpes*) in agro-ecosistemi dell'Etna (Mammalia Carnivora). *Naturalista sicil.*, 25: 387-395.

Allegato A

CALENDARIO VENATORIO 2011/2012

Art. 1

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie).

I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l'attività venatoria soltanto nell'ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera "d" della legge regionale n. 33/97).

In periodo di preapertura il criterio di reciprocità per l'accesso dei cacciatori extraregionali è applicato solo per i cacciatori provenienti da altre regioni in cui è vigente la disposizione di preapertura.

Art. 2

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo può essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscono il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
- tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana per il tramite del comune di residenza.

La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'attività venatoria nella Regione siciliana, è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude con i giorni di sabato e domenica. Il cacciatore, a sua libera scelta, può scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso sospeso.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13,00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13,00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

A conclusione della stagione venatoria, prima della consegna del tesserino, il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti.

Art. 3

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 4

Negli ambiti di cui alla proposta di Piano regionale faunistico-venatorio 2011/2016, l'attività venatoria è consentita complessivamente per tre giornate, a libera scelta del cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso sospeso:

- dal 18 settembre al 31 ottobre 2011 incluso:
 - uccelli: tortora (*streptopelia turtur*);
- dal 10 settembre al 31 dicembre 2011
 - uccelli: colombaccio (*columba palumbus*); merlo (*turdus merula*);
- dal 3 settembre all'8 dicembre 2011 incluso:
 - mammiferi: coniglio selvatico (*oryctolagus cuniculus*);
- dall'1 ottobre al 31 dicembre 2011 incluso:
 - uccelli: allodola (*alauda arvensis*), quaglia (*coturnix coturnix*);
- dal 1 ottobre 2011 al 10 gennaio 2012 incluso:
 - uccelli: cesena (*turdus pilaris*), tordo bottaccio (*turdus philomelos*), tordo sassello (*turdus iliacus*);
- dal 1 ottobre 2011 al 21 gennaio 2012 incluso:
 - uccelli: alzavola (*anas crecca*), beccaccino (*gallinago gallinago*), canapiglia (*anas strepera*), codone (*anas acuta*), fischione (*anas penelope*), folaga (*fulica atra*), gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*), gazza (*pica pica*), germano reale (*anas platyrhynchos*), ghiandaia (*garrulus glandarius*), mestolone (*anas clypeata*), moriglione (*aythya ferina*), pavoncella (*vanellus vanellus*), fagiano (*phasianus colchicus*), solo nelle aziende agro-venatorie;
- dal 18 settembre al 30 gennaio 2012:
 - mammiferi: volpe (*vulpes vulpes*);
- dal 10 ottobre al 21 novembre 2011 incluso:
 - mammiferi: lepre italiana (*lepus corsicanus*).

Limitatamente agli A.T.C. PA1, PA2, ME1, ME2.

Nell'A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei comuni di: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino.

Nell'A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini;

- dal 2 novembre 2011 al 30 gennaio 2012 incluso:
 - mammiferi: cinghiale (*sus scrofa*);
- dall'1 ottobre al 31 dicembre 2011 incluso:
 - uccelli: beccaccia (*scolopax rusticola*).

Inoltre:

— per la tortora, viene concesso anche il prelievo anticipato nei giorni 3, 5 e 10 settembre nel rispetto del carniere giornaliero e stagionale;

— ove consentito, sull'isola di Ustica la data della preapertura della stagione venatoria 2011/2012 viene fissata al giorno 12 settembre 2011 (delibera di giunta n. 17 del 9 marzo 2011);

— il prelievo anticipato alla tortora, al colombaccio ed al merlo, è consentito unicamente nella forma di appostamento temporaneo e con obbligo di raggiungere il sito di appostamento con l'arma in custodia e scarica;

— dall'1 gennaio al 10 gennaio 2012, la caccia al tordo bottaccio, tordo sassello e cesena è consentita unicamente nella forma di appostamento temporaneo.

— dall'1 al 30 gennaio 2012 la caccia alla volpe con l'ausilio dei cani da seguita è consentita previa autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente. Se in battuta, è regolata con provvedimento da emanarsi a cura della Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio entro l'1 ottobre 2011.

— dall'1 dicembre al 31 dicembre 2011 la caccia all'allodola è consentita unicamente nella forma di appostamento temporaneo.

— dall'1 al 30 gennaio 2012 la caccia al cinghiale con l'ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta.

— la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente un giorno la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì o giovedì, previa autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;

— la caccia al cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro l'1 ottobre 2011, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
- le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta,

controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;

2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;

• la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

• tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

• i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta;

— non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

— il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino. Le suddette 28 giornate di caccia all'avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:

— n. 16 giornate a decorrere dal 3 settembre al 14 novembre 2011;

— n. 12 giornate a decorrere dal 15 novembre al 21 gennaio.

Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nel secondo periodo.

— nelle aree contigue ai siti Natura 2000, in assenza di valutazione d'incidenza relativa ad ogni singolo sito, la caccia è vietata per una distanza di 200 metri, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5 bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'art. 42 della legge n. 96/2010;

— in attesa di definire la fenologia delle specie, è vietata la caccia prima dell'1 ottobre 2011 nella rotta di migrazione Monti di Santa Ninfa – dorsale di Poggioreale – Z.P.S. Grotta di Entella individuata nel Piano di gestione "Complessi Gessosi Santa Ninfa";

— al fine di favorire l'insediamento dell'Anatra marmorizzata, negli AA.TT.CC. TP2, SR2 e RG2 l'apertura della caccia agli anatidi è posticipata a partire dal 24 ottobre 2011;

— è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici finalizzato al loro abbattimento, al fine di evitare i potenziali impatti sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili;

— sono applicati i criteri minimi Z.P.S. (D.M. 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di IBA attualmente non rientranti in Z.P.S., in deroga i sindaci delle isole minori qualora fosse valutata positivamente l'attività venatoria con la presenza di turisti, possono con Delibera, non applicare i criteri minimi rifacendosi ai termini di apertura previsti con il presente calendario.

Art. 5

Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate

	Limite massimo giornaliero	Limite massimo stagionale
Quaglia	4	25
Beccaccia	2	20
Tortora	5	20
Allodola, Alzavola, Gallinella d'acqua, Foglaga	10	50
Beccaccino, Fischione, Germano reale, Mestolone e Moriglione	5	
Codone e Pavoncella	5	25
Canapiglia	1	4
Coniglio selvatico	3	
Lepre italica	1	1

Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di coniglio selvatico e, ove consentito, lepre italica non può, comunque, essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.

Nelle isole di Pantelleria (TP4) di Ustica (PA3) e di Linosa (AG3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

Gli abbattimenti di lepre italica, ove consentiti, devono essere segnalati (eventualmente anche per fax o posta elettronica) entro 48 ore dell'abbattimento mediante apposita scheda, il cui modello è riportato in calce, alla Ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente (cfr. Trocchi e Riga, 2005).

Art. 6

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

Art. 7

Secondo le indicazioni fornite dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, l'uso del furetto, per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato:

— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dal 3 settembre al 30 ottobre 2011 incluso, ad esclusione dei comuni di Villafranca Sicula, Cattolica Eraclea ad eccezione delle contrade "Sonatore" e "Ardicola", "Collo Rotondo" e Santa Margherita Belice;

— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta è consentito dal 10 settembre la apertura della stagione venatoria al 31 ottobre 2011 incluso in tutto il territorio;

— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania è consentito dal 18 settembre al 30 novembre 2011 incluso in tutto il territorio dell'ATC "CT1" ad esclusione dei comuni di Mineo (CT1) e CT2;

— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito soltanto nei comuni di Caccamo, Carini e Ciminna (PA2), dal 3 settembre al 30 novembre 2011 incluso;

— nell'ambito territoriale di caccia PA3 (Ustica), l'uso del furetto è consentito dal 12 settembre 2011 all'8 dicembre 2011.

— negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani è consentito dal 3 settembre all'6 novembre 2011 incluso, ad eccezione delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del comune di Marsala dove è vietato.

L'uso del furetto è vietato negli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito.

Art. 8

Dall'1 gennaio al 30 gennaio 2012 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma, da cerca e da riporto ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita.

E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Art. 9

Come previsto dalle normative vigenti, l'esercizio venatorio all'interno dei siti Natura 2000 è temporaneamente precluso. Qualora la valutazione d'incidenza lo dovesse consentire, l'esercizio venatorio all'interno di questi siti sarà regolamentato con appositi e specifici decreti.

La cartografia di S.I.C. e Z.P.S. presenti in Sicilia è scaricabile dal sito: ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia.

Art. 10

Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo e sia per adempiere all'accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6 febbraio 2006) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle specie migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne di corsi d'acqua, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l'esercizio venatorio.

Art. 11

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e a tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 500 metri dai loro confini, anche nel rispetto dell'art. 1 comma 5bis della legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'art. 42 della legge n. 96/2010.

Art. 12

La caccia è vietata nei seguenti valichi montani, per una distanza di mille metri coassiali dagli stessi:

Valico	Elevazione m. s.l.m.	Coordinate geografiche
1. Portella Colla (Isnello - PA)	1.4255	37° 52' 04" N - 14° 00' 18" E
2. Portella di Mandarini (Petràlia Soprana - PA) . .	1.208	37° 51' 34" N - 14° 05' 59" E
3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME)	1.335	37° 53' 21" N - 14° 35' 27" E
4. Portella Biviere (Cesarò - ME)	1.281	37° 57' 18" N - 14° 42' 35" E
5. Portella della Busica (Tortorici - ME)	1.228	37° 58' 31" N - 14° 17' 51" E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME)	1.165	37° 58' 59" N - 14° 59' 54" E
7. Contrada Cardone (Antillo - ME)	811	37° 59' 34" N - 15° 12' 14" E

Art. 13

Per la stagione venatoria 2011/2012 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

1. invaso Castello ricadente nei territori comunali di Alessandria della Rocca (AG2) e Bivona (AG1);
2. lago San Giovanni ricadente nel territorio comunale di Naro (AG2);
3. località "Bacino lago Arancio", ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circonda;
4. località "Castellaccio", ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km. così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo sportivo (contrada Balate) si prosegue per 650 m. con direzione Sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso Sud per 450 m. fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per 1,8 Km. fino al limite Nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbecca la stessa, si prosegue per 5.000 m. fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
5. area resa libera a seguito della ripermittazione dell'A.F.V. "Mandra di Piano", che confina a nord-ovest con l'A.F.V. "Mandra di Piano" ed a sud-ovest con l'Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica "Scala";
6. area comunale "Parco Monte Po", ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1);
7. Parco Naturalistico sub-urbano "Gurna", ricadente nel territorio del comune di Mascalci (CT1);
8. Parco Naturalistico sub-urbano "Monte Serra", ricadente nel territorio del comune di Viagrande (CT1);
9. Capo Murro di Porco e della Penisola della Maddalena, ricadente nel territorio di SR1 e la cui cartografia è riportata in calce;
10. comune di San Mauro Castelverde, area estesa 1.500 ettari nelle contrade Pirato, Canalicchio Colombro Ciambra;
11. invaso "Diga Rubino" - località Margi, ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1);
12. "Pantano Leone", ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Mazara (TP2);
13. territorio corrispondente a quello incluso nella proposta istitutiva del Parco dei Sicani;
14. "Isola di Lipari": fascia compresa tra "Timpone Ospedale e contrada Bonanno", fascia compresa tra "Puddino e Monte Pilato", fascia compresa tra "contrada Falcone e vallone Muria", "area Vallone del Gabelotto", contrada "Fossa d'Angelo", fascia circostante Monte Rosa (da contrada Mazzuni a contrada Pietra Campana), area Timpone Carrubbo la cui cartografia è riportata in calce;
15. "Isola di Vulcano": area del pantano dell'istmo di Vulcano, area di Vulcanello, area compresa tra Punta dello Scoglito e Punta Liscia, area perimetrale dell'isola a partire da punta cala del formaggio la cui cartografia è riportata in calce;
16. provincia di Enna: fascia compresa fra il tratto di autostrada che va dallo svincolo di Enna ad oltre lo svincolo di Catenanuova

e fino al limite del territorio provinciale, per una ampiezza di metri 500 per ambedue le corsie di marcia;

17. provincia di Agrigento: fascia di territorio, della larghezza di 300 metri ricadente lungo tutto il perimetro delle S.I.C. e Z.P.S. di competenza provinciale.

Art. 14

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

Art. 15

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:

- tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (legge n. 157/92 e successive modifiche ed integrazioni - legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni);
- zone boscate percorse dal fuoco (legge n. 353/2000);
- misure di conservazione relative alle zone di protezione speciale (D.M. del 17 ottobre 2007).

SCHEDA COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO LEPRE ITALICA

Alla Ripartizione faunistico-venatoria di
 Oggetto: Comunicazione abbattimento lepore italiana
 Cognome nome
 N. tesserino venatorio
 Data abbattimento/...../2011
 Località
 Comune di

N.B.: La cartografia è consultabile nel sito www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.

Allegato B

CALENDARIO VENATORIO 2011/2012

Provincia regionale di Agrigento

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Riserve naturali:
 - 1) "Foce del Fiume Platani" (AG1);
 - 2) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (AG1);
 - 3) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (AG1);
 - 4) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
 - 5) "Torre Salsa" (AG1);
 - 6) "Maccalube di Aragona" (AG2);
 - 7) "Monte Cammarata" (AG2);
 - 8) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
 - 9) "Isola di Lampedusa" (AG3);
 - 10) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).
- b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
 - 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
 - 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del comune di Montallegro (AG1).
- c) Zone cinologiche di tipo "B":
 - 1) Ricadente nel territorio del comune di Agrigento (AG1), all'interno dell'azienda agro venatoria "Monte Mele";
 - 2) Ricadente nel territorio del comune di Campobello di Licata (AG2), contrada Ficuzza;
 - 3) Ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrade Abate, Fico, Amara e Giarrizzo;
 - 4) Ricadente nel territorio del comune di Alessandria della Rocca (AG2), contrada Ciniè Carratello;
 - 5) Ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrada Villanova;
 - 6) Ricadente nel territorio del comune di Cammarata (AG2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Giardinello";
 - 7) Ricadente nel territorio del comune di Canicattì (AG2), contrada Cirsola;
 - 8) Ricadente nel territorio del comune di Canicattì (AG2), contrada Cazzola;
- d) Zone del Demanio forestale.
- e) Fondi chiusi.
- f) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Schembri Santa", ricadente nel territorio del comune di Realmonte (AG1), contrade Vallon Forte e Gianpaolo;
- 2) "Morreale Andrea", ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrada Arena.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.A.V. "Montemele", ricadente nel territorio dei comuni di Agrigento e Realmonte (AG1);
- 2) A.A.V. "Giardinello", ricadente nel territorio del comune di Cammarata (AG2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Caltanissetta

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Riserve naturali:
 - 1) "Monte Conca" (CL1);
 - 2) "Lago Sfondato" (CL1);
 - 3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1);
 - 4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" (CL1);
 - 5) "Lago Soprano" (CL1);
 - 6) "Sughereta di Niscemi" (CL2);
 - 7) "Biviere di Gela" (CL2).
- b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
 - 1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1).
- c) Zone cinologiche di tipo "B":
 - 1) Ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1);
 - 2) Ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1), contrada Mandra di Mezzo;
 - 4) Ricadente nel territorio del comune di Campofranco (CL1), contrada Chiartasi.
- d) Zone cinologiche di tipo "A":
 - 1) Ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1), contrade Avvento, Bucerri, Persico.
- e) Zone del Demanio forestale.
- f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97.
 - 1) Azienda agricola "Conte Tasca D'Almerita S.p.A.", parte ricadente nel territorio del comune di Valledlunga Pratameno (CL1).
- g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
 - 1) "Mistretta Salvatore", ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1), contrada Mattarello;
 - 2) "Morelli Pietro", ricadente nel territorio del comune di Gela (CL2), contrada Olivo;

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Mandra di Piano", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1);
- 2) A.F.V. "Cardinale", ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1);

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "San Martino Cicuta", ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1);
- 2) A.A.V. "Cisterna Barboraso Manca", ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Catania

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) "Parco dell'Etna" (CT1);
- 2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);
- 3) "Parco fluviale dell'Alcantara" (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) "Oasi del Simeto" (CT1);
- 2) "Fiume Fiumefreddo" (CT1);
- 3) "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi" (CT1);
- 4) "Complesso Immacolatella e Micio Conti" (CT1);
- 5) "La Timpa" (CT1).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del comune di Paternò (CT1).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Poggio Racineci";
- 2) Ricadente nel territorio del comune di Licodia Eubea (CT2), contrada Alia;
- 3) Ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1), contrada Juncetto;
- 4) Ricadente nel territorio del comune di Randazzo (CT1), contrada Torrazza;
- 5) Ricadente nel territorio del comune di Ramacca (CT1), contrada Cafaro.

e) Zone del Demanio forestale.

f) Fondi chiusi.

g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

- 1) "Castro Nunzio", ricadente nel territorio del comune di Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;
- 2) "Motta Maria", ricadente nel territorio del comune di Mineo (CT1), contrada Monaci.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

- 1) A.F.V. "Acquavena Giardinelli Macchiafava", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
- 2) A.F.V. "Malaterra", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
- 3) A.F.V. "Poggio Diana", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
- 4) A.F.V. "Insolio", ricadente nel territorio del comune di Granieri (CT2).

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "El Condor", ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
- 2) A.A.V. "Lavina", ricadente nel territorio del comune di Castel di Judica (CT1);
- 3) A.A.V. "Poggio Racineci", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
- 4) A.A.V. "D'Angelo Adele", ricadente nel territorio dei comuni di Vizzini e Licodia Eubea (CT2);
- 5) A.A.V. "Stella di Racineci", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
- 6) A.A.V. "Rossa", ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
- 7) A.A.A. "Vassallo" ricadente in agro di Castel di Judica (CT1).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Enna

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

- 1) "Parco dei Nebrodi" (EN1);
- 2) "Parco Minerario Floristella" (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Monte Altesina" (EN1);
- 2) "Sambuchetti - Campanito" (EN1);
- 3) "Vallone di Piano della Corte" (EN1);
- 4) "Lago di Pergusa" (EN2);
- 5) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" (EN2);
- 6) "Rossomanno - Grottascura - Bellia" (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", parte ricadente nel territorio del comune di Aidone (EN2).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

- 1) Ricadente nel territorio del comune di Calascibetta (EN2), contrada Peraniera;

2) Ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1), contrada Graffagna.

e) Zone cinologiche di tipo "A":

1) Ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1), all'interno dell'Azienda faunistico venatoria "Scippa".

f) Zone del Demanio forestale.

g) Fondi chiusi.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Buscemi", ricadente nel territorio dei comuni di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);

2) A.F.V. "Scarvi San Francesco", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1);

3) A.F.V. "S. Silvestro Intronata", ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);

4) A.F.V. "Sciara Gurghi Giumenta" parte ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);

5) A.F.V. "Cicera" (parte), ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);

6) A.F.V. "La Sughereta", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1)

7) A.F.V. "Monaco", ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);

8) A.F.V. "Bontà di Sicilia", ricadente nel territorio del comune di Cerami (EN1);

9) A.F.V. "Tremurli", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

Aziende agro-venatorie:

1) A.A.V. "Cannella", ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);

2) A.A.V. "Crisaffe", ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1)

3) A.A.V. "Carangiaro-Scioltabino", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

4) A.A.V. "Capitone", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

5) A.A.V. "Carangiaro", ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);

6) A.A.V. "Montagna Gebbia Robbiato", ricadente nel territorio del comune di Piazza Armerina (EN 2);

7) A.A.V. "Ficilino Polizzello", parte ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Enna dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Messina

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi:

1) "Parco dei Nebrodi" (ME1 - ME2);

2) "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).

b) Riserve naturali:

1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);

2) "Bosco di Malabotta" (ME2);

3) "Fiumedinisi e Montescuderi" (ME2);

4) "Isola Bella" (ME2);

5) "Laghi di Tindari" (ME2);

6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);

7) "Isola di Alicudi" (ME3);

8) "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari" (ME3);

9) "Isola di Panarea e Scogli vicini" (ME3);

10) "Isola di Stromboli e Strombolicchio" (ME3);

11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Serrafalco - Costi - Cuppitta", ricadente nel territorio del comune di Castelmola (ME2);

2) "San Cono - Casale - Cardusa", ricadente nel territorio del comune di Tripi (ME2);

3) "Loco - Mandali - Santa Venera", ricadente nel territorio del comune di Castorale (ME2);

4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);

5) "Mandràzzi", ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Zone Cinologiche di tipo "B":

1) Ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia (ME2), contrade Montagna Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato;

2) Ricadente nel territorio del comune di Santa Lucia del Mela (ME2), contrada Piano del Campo;

3) Ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1), contrada S. Elia;

4) Ricadente nel territorio del comune di Mandanici (ME2), contrada S. Leo;

5) Ricadente nel territorio del comune di Rometta (ME2), contrade Mandarani P. Ferrà;

6) Ricadente nel territorio del comune di San Piero Patti (ME2), contrada Canalotto.

7) Ricadente nel territorio del comune di Caronia, contrada Sorba.

e) Zone del Demanio forestale.

f) Fondi chiusi.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Ruggira Comunelli", ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1);

2) A.F.V. "Casazza", ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1);

3) A.F.V. "Cirrito" parte ricadente nel territorio del comune di Pettineo (ME1).

Aziende agro-venatorie:

4) A.A.V. "Feudo D'Oliveiri", ricadente nel territorio del comune di Oliveri (ME2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Palermo

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) "Parco delle Madonie" (PA2).

b) Riserve naturali:

1) "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella" (PA1);

2) "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappel-

liere e Gorgo del Drago" (PA1);

3) "Capo Gallo" (PA1);

4) "Capo Rama" (PA1);

5) "Grotta di Carburangeli" (PA1);

6) "Grotta di Entella" (PA1);

7) "Grotta Conza" (PA1);

8) "Grotta dei Puntali" (PA1);

9) "Isola delle Femmine" (PA1);

10) "Monte Carcaci" (PA1);

11) "Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco" (PA1);

12) "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" (PA1);

13) "Serre della Pizzuta" (PA1);

14) "Monte Pellegrino" (PA1);

15) "Bosco della Favara e Bosco Granza" (PA2);

16) "Monte S. Calogero" (PA2);

17) "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" (PA2);

18) "Serre di Ciminna" (PA2);

19) "Isola di Ustica" (PA3);

20) "Grotta della Molarà".

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Invaso Poma", ricadente nel territorio dei comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);

2) "Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela", ricadente nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

d) Zone cinologiche di tipo "B":

1) Ricadente nel territorio del comune di Altofonte (PA1), contrada Rebuttone;

2) Ricadente nel territorio del comune di Corleone (PA1), contrada Spinuso;

3) Ricadente nel territorio del comune di Lercara Friddi (PA1), contrada Todaro;

4) Ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi (PA1), contrada Scala delle Femmine;

5) Ricadente nel territorio del comune di Vicari (PA1), contrada Rocche di Ferro;

6) Ricadente nel territorio del comune di Alimena (PA2), contrada Bulfara;

7) Ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula (PA2), contrada Tudia, all'interno dell'azienda agro-venatoria "Di Dato Francesca";

8) Ricadente nel territorio del comune di Caccamo (PA2), contrada Sannita;

9) Ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), contrada Malluta;

10) Ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2), contrada Camporotondo;

11) Ricadente nel territorio del comune di San Mauro Castelverde (PA2), all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "Cirrito";

12) Ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1) contrada Marosa;

13) Ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1) contrada Giardinello, all'interno dell'azienda agro-venatoria omonima;

14) Ricadente nel territorio del comune di Caccamo (PA2) contrada san Leonardo;

15) Ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2) contrada Mandranuova;

16) Ricadente nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito (PA2) contrada Ladro.

e) Zone cinologiche di tipo "A":

1) Ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), contrada Burgitabus;

2) Ricadente nel territorio del comune di Resuttano (PA2), contrada Sparaino.

f) Zone del Demanio forestale.

g) Fondi chiusi.

h) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 33/97:

1) Azienda agricola "Conte Tasca D'Almerita S.p.A.", parte ricadente nel territorio del comune di Sclafani Bagni (PA2).

i) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

1) "Barna Gianpiero", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1), contrada Marosa;

2) "Randazzo Giovanni", ricadente nel territorio del comune di Partinico (PA1), contrada Ramo;

3) "Emma Benedetto", ricadente nel territorio del comune di Monreale (PA1), contrada Billiemi;

4) "Napoli Calogero", ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2), contrada Mandra Nuova.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Marosa", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1);

2) A.F.V. "Corvo Rajnò Pintorna", ricadente nel territorio del comune di Geraci Siculo (PA2);

3) A.F.V. "Casalgiordano", ricadente nel territorio del comune di Blufi (PA2);

4) A.F.V. "Cirrito" (parte), ricadente nel territorio del comune di San Mauro Castelverde (PA2);

5) A.F.V. "Sciara, Gurghi Giumenta" parte ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);

6) A.F.V. "Cicera" (parte), ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);

7) A.F.V. "Pecorone", ricadente nel territorio del comune di Ciminna (PA2);

8) A.F.V. "Maganocce" ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi (PA1).

Aziende agro-venatorie:

1) A.A.V. "Giardinello", ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1);

2) A.A.V. "Francesca Di Dato", ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula (PA2);

3) A.A.V. "Cannella" (parte), ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);

4) A.A.V. "Mandranuova", ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2);

5) A.A.V. "Fucilino-Polizzello" parte ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Ragusa

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) "Pino d'Aleppo" (RG1);

2) "Macchia foresta del fiume Irmínio" (RG1 - RG2);

3) "Pantani della Sicilia Sud-orientale" (RG2).

b) Zone cinologiche di tipo "B":

1) Ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1), all'interno dell'azienda agro-venatoria "Montesano";

2) Ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1), contrada Pontemaggio Aramonda;

3) Ricadente nel territorio del comune di Modica (RG2), contrada Sbrizza.

c) Zone del Demanio forestale.

d) Fondi chiusi.

e) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

1) "Azzaro Giuseppa", ricadente nel territorio del comune di Giarratana (RG1), contrada Donna Scala.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Maestro", ricadente nel territorio dei comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);

2) A.F.V. "Pulce", ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1).

Aziende agro-venatorie:

1) A.A.V. "Montesano", ricadente nel territorio dei comuni di Modica (RG2) e Ragusa (RG1).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Siracusa

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);

2) "Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio" (SR1);

3) "Grotta Palombara" (SR1);

4) "Saline di Priolo" (SR1);

5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);

6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);

7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);

8) "Grotta Monello" (SR2);

9) "Pantani della Sicilia Sud-orientale" (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del comune di Lentini (SR1);

2) "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).

c) Zone cinologiche di tipo "B":

1) Ricadente nel territorio del comune di Rosolini (SR2), contrada Carbonarella;

2) Ricadente nel territorio del comune di Siracusa (SR2), contrada Murro di Porco;

3) Ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), contrada Spineta.

d) Zone del Demanio forestale.

e) Fondi chiusi.

f) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:

1) "Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto", ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), contrada Sfinita.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende faunistico-venatorie:

1) A.F.V. "Casale", ricadente nel territorio del comune di Buscemi (SR1);

2) A.F.V. "Lannito - Luogo Petrone", ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2);

3) A.F.V. "Sant'Elia Meti", ricadente nel territorio dei comuni di Avola e Noto (SR2);

4) A.F.V. "Val di Noto Porcari Spineta", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).

Aziende agro-venatorie:

- 5) A.A.V. "Azienda agricola Baronazzo", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);
- 6) A.A.V. "Montagna di Avola", ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Trapani

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- a) Riserve naturali:
 - 1) "Bosco di Alcamo" (TP1);
 - 2) "Zingaro" (TP1);
 - 3) "Saline di Trapani" (TP1);
 - 4) "Monte Cofano" (TP1);
 - 5) "Foce del fiume Belice e dune limitrofe" (TP2);
 - 6) "Isola dello stagnone di Marsala" (TP2);
 - 7) "Grotta Santa Ninfa" (TP2);
 - 8) "Lago Preola e Gorghi Tondi" (TP2);
 - 9) "Isola di Pantelleria" (TP4).
- b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
 - 1) "Capofeto", ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo (TP2).
- c) Zone Cinologiche di tipo "B":
 - 1) Ricadente nel territorio del comune di Salemi (TP2), contrada San Giorgio;
 - 2) Ricadente nel territorio del comune di Partanna (TP2), contrada Magaggiaro;
 - 3) Ricadente nel territorio del comune di Petrosino (TP2), contrada Ferla;
 - 4) Ricadente nel territorio del comune di Castelvetro (TP2), contrada SS. Trinità, all'interno dell'azienda agro-venatoria;
 - 5) Ricadente nel territorio del comune di Salemi (TP2), contrada Rampigallo;
 - 6) Ricadente nel territorio del comune di Marsala (TP2), contrada Volpara Bartolotta;
 - 7) Ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1), contrada Casal Monaco.

d) Zone del Demanio forestale regionale e comunale.

e) Fondi chiusi.

Il sottoindicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto:

Aziende agro-venatorie:

- 1) A.A.V. "SS. Trinità", ricadente nel territorio del comune di Castelvetro (TP2);
- 2) A.A.V. "Casal Monaco", ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1).

Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto.

Disposizioni generali

Si rappresenta che ai sensi del comma 1, art. 10, della legge n. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i comuni siciliani.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 art. 21 della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 "tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio".

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato regionale territorio e ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm.

Le Ripartizioni faunistico-venatorie, sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana anche per il tramite delle Ripartizioni faunistico-venatorie, unità operative del servizio VII del Dipartimento Interventi strutturali per l'agricoltura.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2011.

Guida all'implementazione per l'avvio del sistema regionale di qualità percepita - Protocollo operativo.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 15 ottobre 1996 "Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l'andamento delle attività di prevenzione delle malattie";

Visto il D.M. 12 dicembre 2001 "Sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria";

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

Viste le direttive del Presidente della Regione del 6 marzo 2009 e del 7 agosto 2009 (REP.2/SPCS 2009) per la parte relativa alla necessità dell'applicazione della customer satisfaction nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto n. 3185 del 28 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 gennaio 2011 n. 5, parte I, con il quale viene approvato il documento "Il sistema regionale di valutazione della qualità percepita. Linee di indirizzo per il sistema di gestione della qualità percepita: politica, metodologie e strumenti" quale atto di indirizzo per l'implementazione del sistema regionale di valutazione della Qualità Percepita nelle strutture pubbliche della Regione siciliana;

Considerata la necessità di avviare il sistema regionale per la rilevazione della "Customer Satisfaction" al fine di monitorare la qualità percepita dagli utenti del SSR;

Considerata la necessità di dover procedere all'adozione di una guida all'implementazione per l'avvio del sistema regionale di qualità percepita e di un protocollo operativo per la rilevazione della qualità percepita relativa al ricovero ordinario ed all'attività ambulatoriale e dei servizi diagnostici in tutte le strutture sanitarie pubbliche della Regione siciliana;

Ritenuto necessario approvare il documento allegato "Guida all'implementazione per l'avvio del sistema regionale di qualità percepita - Protocollo operativo", quale direttiva per l'avvio del sistema regionale di valutazione della Qualità Percepita nelle strutture pubbliche della Regione siciliana;

Ritenuto inoltre che il già citato decreto n. 3185/10 prevede al punto 8.10 della "Procedura per l'avvio del sistema regionale di qualità percepita", la costituzione a livello regionale nell'ambito del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico in particolare presso il servizio 5 Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti